

SACRA CONGREGAZIONE DEI RELIGIOSI

ELENCO DELLE QUESTIONI

A CUI LE RELIGIONI E LE SOCIETÀ DEVONO RISPONDERE
NELLA RELAZIONE QUINQUENNALE ALLA SANTA SEDE
A NORMA DEL DECRETO *CUM TRANSACTIS*

(A. A. S., XL, 1948, 378-381)

PER LE RELIGIONI E LE SOCIETÀ DI DIRITTO PONTIFICIO

TIPOGRAFIA POLIGLOTTA VATICANA — 1949

AVVERTENZE

A) *Circa la redazione e la scrittura della Relazione quinquennale.*

a) Ad ogni risposta si premetta il numero e la lettera con cui viene indicata la questione nell'elenco.

b) Ogni volta che si allega un documento pontificio, si indichi fedelmente e costantemente la data ed il numero di Protocollo.

c) Le risposte devono essere, secondo i casi, convenientemente sviluppate; e non è sufficiente rispondere con una semplice affermazione o negazione.

d) Le Religioni e le Società clericali, devono redigere la Relazione in lingua latina; le altre, o in lingua latina o in una delle seguenti lingue moderne: inglese, francese, tedesco, spagnuolo e italiano.

e) Si usi scrittura dattilografata e chiara. Se per qualche giusta causa, la Relazione si dovesse scrivere a mano, la calligrafia sia molto chiara.

f) Si usi carta nè troppo sottile nè troppo spessa; sia però resistente.

g) Le questioni segnate con un asterisco, riguardano soltanto le Religioni maschili; quelle segnate con una croce, riguardano solo le Religioni femminili.

B) *Circa le altre cose che si devono trasmettere alla Sacra Congregazione assieme alla Relazione.*

1. Nella prima Relazione che si fa dopo la pubblicazione della presente formula, si devono trasmettere:

a) Due esemplari, ben rilegati, delle Costituzioni o Statuti, conformati al Codice.

b) Due esemplari dei privilegi vigenti, stampati o almeno dattilografati, di cui uno almeno sia rilegato.

c) Due esemplari dei libri in cui sono contenuti i diritti particolari, gli usi e le consuetudini.

d) Due esemplari dei libri liturgici e delle preghiere.

e) Due esemplari degli Statuti delle case di formazione religiosa e clericale, come pure del Regolamento per le pratiche di pietà, l'educazione e gli studi.

f) Gli Statuti speciali per gli aggregati terziarii, gli oblati o altre persone del genere.

g) I formulari che sono in uso per le nomine agli uffici, per le relazioni, per le visite, ed altri ancora, se vi sono.

h) Una relazione storico-giuridica della Religione, Società o Istituto, in cui si indichi: il fondatore, l'anno di fondazione e di approvazione temporanea e definitiva della Religione e delle Costituzioni; nonchè un accurato compendio dei principali eventi della storia della Religione o Società. Tutto ciò in libri o fascicoli accuratamente rilegati.

i) Se la Religione, a norma del diritto (can. 596), per i professi e novizi, ha abito proprio, se ne trasmetta la fotografia e il disegno in duplice esemplare; se ne trasmettano pure altre due, della stessa grandezza, ma eseguite a colori.

l) Per quanto è possibile, si trasmettano le principali opere, anche antiche, che illustrano lo spirito, il governo, i ministeri della Religione o Società; nonchè le Collezioni degli Atti della Santa Sede, riguardanti la medesima.

2. Il Superiore generale abbia cura di trasmettere alla Sacra Congregazione dei Religiosi, appena sono pubblicati o almeno alla fine del quinquennio, assieme alla Relazione:

a) I Commentari ufficiali della Religione o Società.

b) Gli Atti dei Capitoli generali.

c) Le istruzioni, le ordinazioni, ed altri documenti di maggior importanza, del Superiore generale.

3. Le Religioni, le Società, gli Istituti che in avvenire conseguiranno il decreto di lode, quanto sopra detto, lo trasmetteranno fedelmente alla Sacra Congregazione dei Religiosi, almeno in occasione della prima Relazione quinquennale.

NELLA PRIMA PAGINA
DELLA RELAZIONE, SI METTA:

Il titolo della Religione o Società:

(titolo ufficiale, e titolo comune o volgare).

La Sigla:

Luogo della Casa generalizia:

(indirizzo completo: postale, telefonico, telegrafico).

Gli anni a cui si estende la Relazione:

ELENCO DELLE QUESTIONI

LA RELAZIONE PRECEDENTE

1. a) Quando fu trasmessa l'ultima Relazione alla Santa Sede.
- b) Se e quando si è ricevuto la risposta della S. Congregazione.
- c) Se furono messe fedelmente in pratica le avvertenze che forse la Sacra Congregazione fece alla Relazione.
2. Se le notizie che la Relazione contiene, si possono in coscienza ritenere sicure e complete, oppure riguardo a qualcuna vi è qualche cosa da eccepire.

CAPO I

LA RELIGIONE E IL SUO GOVERNO

ARTICOLO I

La Religione in genere e sue parti

§ 1. — RELIGIONE IN GENERE

3. Qual'è la natura giuridica della Religione o Società (c. 491 § 1).

Il fine speciale

4. Qual'è il fine speciale della Religione.
5. Se, durante il quinquennio, il fine speciale è stato cambiato, e con quale autorizzazione.
6. Se questo fine, in pratica, è stato fedelmente conservato, o se in parte è stato abbandonato; oppure si intraprendono opere che non appartengono ad esso.
7. Quali sono le principali opere per mezzo delle quali il fine speciale viene esercitato.

Secondi Ordini, Congregazioni, Società, Istituti femminili soggetti alla Religione o Società

- 8*.¹ Se la Religione abbia per diritto o privilegio, un Ordine femminile (Secondo Ordine) dipendente.
- 9*. Quanti e quali Monasteri del Secondo Ordine sono dipendenti dalla Religione; quanti e quali dipendono dall'Ordinario del luogo.
- 10*. Se e quali Congregazioni o Società femminili la Religione o Società, ha dipendenti o ne ritiene la direzione affidata in modo speciale a sè; e su quali indulti apostolici è fondata questa dipendenza o direzione (c. 500 § 3).

¹ Le questioni segnate con l'asterisco *, riguardano solo le Religioni maschili.

11*. Se e quante Congregazioni religiose di Terziari di voti semplici, la Religione ha aggregate a sè.

12*. Quante Associazioni di Terziari secolari sono dipendenti dall'Ordine, e quanti sono gli associati Terziari secolari.

13*. Se e quali Associazioni di fedeli proprie, ha la Religione (c. 686 § 3); e su quali indulti ciò si fonda.

§ 2. — ORGANIZZAZIONE E DIVISIONE INTERNA DELLA RELIGIONE

Assistenze, Congregazioni, ecc.

14. a) Se ed in base a quale criterio (geografico, etnologico, storico, ecc.), le Province sono riunite in Parti o Assistenze, dalle quali sono eletti i Definitori generali, o Consultori, Soci, ecc.

b) Se, contro l'equità della distribuzione o divisione di queste parti, sono stati fatti ricorsi o si sono avute lamentele.

15. Se nella Religione vi è qualche divisione interna dei membri, riconosciuta in diverse Famiglie o Congregazioni.

Le Province, le Viceprovince ed altri Istituti equiparati

16. Se la Religione è legittimamente divisa in Province (c. 494 § 1); in caso negativo, se sembra conveniente dividerla.

17. Se dopo l'ultima Relazione è stata fondata qualche nuova Provincia; oppure fu soppressa o modificata qualcuna di quelle esistenti.

18. Nel caso di divisione, erezione o soppressione di Province, da chi e come fu fatta la divisione e l'attribuzione dei beni (c. 494 § 2).

19. Se nella Religione vi sono altre forme di unione di case: Viceprovince, Commissariati, Delegazioni regionali, ecc.

Le case

20. Quali case, durante il quinquennio, furono esternamente o internamente modificate (c. 497 § 1 e 4).

21. Se nell'erezione e soppressione delle case sono state osservate le prescrizioni del diritto canonico (c. 497, 498), nonchè le norme della prudenza, tra cui il contratto scritto, chiaro, completo, redatto a norma del diritto canonico e delle Costituzioni, tenendo presente anche la legge civile.

22. Se tutte le case hanno quello che è necessario per la vita comune; in particolare:

a) Se vi sono celle separate per i singoli religiosi; oppure, nel caso di dormitori comuni, se i letti sono a conveniente distanza gli uni dagli altri.

b) Se vi è un luogo separato e adatto per la cura e assistenza dei Religiosi infermi.

23. Se le celle per gli ospiti sono sufficientemente separate dalla parte di casa riservata alla comunità.

ARTICOLO II

Regime giuridico della Religione

Governo generale

24. a) Se il Consiglio generale, al presente, è completo.

b) Se tutti i Consiglieri generali risiedono nella Curia.

c) Se ve ne sono fuori, perchè, e dove risiedono (luogo, Provincia, Diocesi).

25. Quali altri uffici generali vi sono (il Procuratore [can. 517 § 1]; l'Economo, il Segretario, il Prefetto degli Studi, ecc.).

Il Capitolo generale — Convocazione e celebrazione

26. Se nel periodo di tempo a cui si estende la Relazione, è stato celebrato il Capitolo generale.

27. Se sono state fedelmente osservate le norme del diritto comune e particolare (Costituzioni ecc.), riguardanti il Capitolo generale, cioè:

a) Riguardo al tempo, al luogo, e alle lettere di convocazione.

b) Riguardo alle elezioni dei delegati al Capitolo, degli Scrutatori, e del Segretario del Capitolo.

c) Riguardo alle elezioni del Superiore generale, dei Consultori o Assistenti, ed Officiali generali che vengono eletti nel Capitolo (per es. il Procuratore, il Segretario, l'Economo generale).

28. Se sono state usate le cautele necessarie, perchè sempre, anche nel chiedere le informazioni, tutti, sia direttamente che indirettamente, evitino di procurare suffragi tanto per sè quanto per altri (c. 507 § 2).

29. Chi ha presieduto il Capitolo:

a) Nell'elezione del Superiore generale.

b) Nelle altre elezioni e nella trattazione degli affari.

30. Se le singole Province e gli altri organismi equiparati, hanno inviata la propria relazione al Capitolo.

31. Se le relazioni delle Province riferiscono fedelmente lo stato vero delle cose, in modo che si possono ritenere documenti sicuri ed autentici per le relazioni generali.

32. Se al Capitolo generale sono state presentate tempestivamente, in modo che i singoli Capitolari e la Commissione eletta dal Capitolo, se così fosse prescritto, possano convenientemente esaminarle:

a) Una relazione circa lo stato personale, disciplinare, e le opere, dall'ultimo Capitolo generale; sottoscritta e approvata dal Superiore o Vicario generale col suo Consiglio.

b) Una relazione completa circa il vero stato economico della Religione, preparata dall'Economo generale, ed approvata dal Superiore generale col suo Consiglio.

33. Se prima delle elezioni generali, nel Capitolo, è stato letto, seriamente ponderato e discusso, il giudizio circa le suddette relazioni.

34. Se gli atti del Capitolo generale durante il quinquennio, furono trasmessi alla Sacra Congregazione dei Religiosi.

La promulgazione ed esecuzione degli atti del Capitolo

35. Quando e come il Superiore generale ha promulgato i decreti e le decisioni del Capitolo.

36. Se nella promulgazione è stato o messo qualche prescritto, oppure non è stato integralmente riferito; per quale causa e con quale autorità.

37. Che cosa hanno fatto il Superiore generale col suo Consiglio, e gli altri Superiori con i propri Consigli, perchè fossero fedelmente messe in pratica le prescrizioni del Capitolo generale.

Le nomine ai diversi uffici

38. Se sono state osservate le norme del diritto comune e delle Costituzioni:

a) Circa i requisiti e le qualità dei Superiori e degli altri Officiali (c. 504, 516).

- b) Circa la forma di nomina (c. 506-507).
- c) Circa la durata dell'ufficio (c. 505).
- 39. Quante e quali dispense sono state concesse dalla Santa Sede o dai Superiori maggiori sopra i requisiti del diritto comune o particolare:
 - a) Per la nomina alle diverse cariche ed uffici.
 - b) Per la rinnovazione di esse.
 - c) Se sono state fedelmente osservate le condizioni apposte alle concessioni.
- 40. Se i Superiori delle Religioni clericali hanno regolarmente soddisfatto all'obbligo di emettere la professione di fede davanti al Capitolo od al Superiore che li ha nominati, o ad un loro delegato, a norma del c. 1406 § 1, 9; e § 2.

Obblighi dei Superiori: Residenza — Far conoscere ed eseguire i decreti della Santa Sede — Visita canonica — Libero commercio epistolare.

- 41. Se il Superiore generale, i Consiglieri generali, il Procuratore e gli altri Superiori, osservano la legge della residenza, a norma del diritto comune (c. 508, 517) e delle Costituzioni.
- 42. In che modo i Superiori provvedono che i decreti della Santa Sede riguardanti i Religiosi, siano conosciuti ed osservati dai propri sudditi (c. 509 § 1).
- 43. Se il commercio epistolare, con le persone che a norma del diritto comune (c. 611) e delle Costituzioni godono di questa facoltà, è lasciato pienamente libero ai proprii sudditi, senza alcuna ispezione da parte dei Superiori.
- 44. Se vi sono stati casi di commercio epistolare segreto e clandestino, sia dei religiosi tra loro, sia tra i religiosi ed i secolari; e che cosa è stato fatto per reprimere questi abusi.
- 45. a) Se il Superiore generale, e gli altri Superiori maggiori, hanno compiuto, personalmente, nel tempo stabilito, le visite prescritte nelle Provincie, nelle Missioni e nelle case.
 - b) Se i predetti Superiori hanno compiuto le visite per mezzo di delegati.
- 46. Se le visite fatte a norma del diritto comune (c. 513, 2413) e delle Costituzioni, furono complete, in modo da comprendere:
 - a) Tutte le persone, riguardo alla disciplina, alla perfezione religiosa, alla vita sacerdotale, alla formazione religiosa e clericale; inoltre i ministeri e le opere della Religione.
 - b) Le cose, i beni, la loro conservazione ed amministrazione.
 - c) I luoghi, specialmente quelli sacri, il culto divino, le pie fondazioni ecc.
- 47. Se qualche volta sono stati mandati visitatori delegati straordinari, legittimamente designati; per quali cause e con quale frutto.
- 48. Che cosa è stato fatto per mandare in esecuzione i decreti della visita.

Le adunanze dei Consigli

- 49. Se nei tempi e nei casi stabiliti, convocano il Consiglio:
 - a) Il Superiore generale.
 - b) I Superiori maggiori.
 - c) I Superiori locali.
- 50. a) Se si è sempre richiesto il voto di tutti i Consiglieri.
 - b) Se e come votano i Consiglieri assenti.
 - c) Se qualche Consigliere fu trascurato, e per quale causa.
- 51. Quante volte nell'anno, il Superiore generale ed i Superiori maggiori, hanno convocato il Consiglio durante il quinquennio.
- 52. Se vengono fedelmente sottomessi al Consiglio gli affari in cui i Consiglieri, a norma del diritto comune e delle Costituzioni, hanno voto deliberativo o consultivo.

53. Se nel Consiglio viene riconosciuta la necessaria libertà a tutti e singoli i Consiglieri; e nelle decisioni, nomine e votazioni si osservano le norme del diritto comune (c. 101, 105, 1°, 2°, 3°) e del diritto particolare.

54. Se gli atti delle sessioni del Consiglio, vengono regolarmente redatti e sottoscritti.

55. Se gli Archivi della Religione, delle Provincie, delle case, sono convenientemente disposti ed arredati, e diligentemente ordinati.

56. Se le cariche degli Officiali generali, provinciali e locali hanno tutte il titolare, o se attualmente ve n'è qualcuna vacante.

Le correzioni e abuso di potere

57. Se i Superiori esercitano il dovere della vigilanza e della correzione, sia privatamente che pubblicamente; e con quali mezzi e in quale modo.

58. Se sono nati, od anche si sono radicati abusi, senza che siano stati corretti, e se si sono usati rimedi efficaci per impedirli ed estirparli.

59. Quante volte e per quali motivi, sono state fatte monizioni ed imposte pene canoniche.

60. Se nell'uso di questi rimedi sono state osservate le norme dei sacri canoni e delle Costituzioni.

61. Se da parte dei Superiori si sono verificati abusi di potere, o, almeno, vi sono stati ricorsi, oppure lamentele al riguardo, da parte dei sudditi.

62. Se dai Superiori sono state ammesse gravi infrazioni ai canoni o alle Costituzioni, sia riguardo ai doveri religiosi comuni, sia riguardo al proprio ufficio.

63. Se in questi casi sono state applicate pene canoniche, comuni o speciali, sancite dal diritto comune (per es. c. 2389, 2411, 2413, ecc.) o dalle Costituzioni.

L'esercizio della potestà

64. Quali mezzi si usano perchè il Superiore generale ed il suo Consiglio ricevano regolarmente informazioni complete e sincere circa lo stato della Religione.

65. Se e quante volte si devono trasmettere relazioni periodiche ai Superiori maggiori.

66. Se si esige fedele osservanza di quanto viene prescritto al riguardo.

67. Se nella Religione sono stati stabiliti, in modo permanente, alcuni mezzi, quali vincoli interni per mantenere l'unione tra i membri, per es. relazioni circa i diversi ministeri ed opere, periodici delle case, delle Provincie e di tutta la Religione.

68. Se e quali altri mezzi si usano, secondo la necessità, per favorire l'unione fra le diverse Provincie e case della Religione.

69. Se anche per ciascuna casa vengono registrati i principali eventi in appositi libri.

Le relazioni con gli Ordinari diocesani

70. a) Se si osservano fedelmente le prescrizioni del Codice circa la dipendenza dei Religiosi dall'Ordinario del luogo.

b) Se vengono favorite buone ed amichevoli relazioni con gli Ordinari, e, salva la disciplina religiosa, ci si presta per i ministeri sacerdotali in favore della diocesi.

c) Se e quali liti, lamentele, difficoltà con gli Ordinari del luogo, vi sono in qualche Provincia o Casa.

71. Quali mezzi sono stati usati o si possono usare per ristabilire la concordia.

ARTICOLO III

Regime spirituale della Religione

I Confessori

72*. Se nelle singole case sono stati deputati più Confessori a norma del c. 518 § 1.

73*. Se i religiosi, salve le Costituzioni che prescrivono o consigliano la Confessione presso determinati confessori in tempi stabiliti, a norma del c. 519 possono, salva la disciplina religiosa, liberamente presentarsi a confessori approvati dall'Ordinario del luogo, sebbene non siano tra i designati per la comunità.

74†¹. Se si osservano fedelmente le norme del diritto comune e delle Costituzioni circa la nomina e la rinnovazione dei Confessori ordinari, straordinari, speciali, supplementari (c. 520 § 1, 2, 521, 524, 526, 527).

75†. Se le Superiori hanno fedelmente osservato ciò che per esse è prescritto riguardo ai confessori supplementari (c. 521 § 3), occasionali (c. 522), in caso di grave malattia (c. 523).

76. Se i Superiori provvedono e prudentemente vigilano che tutti i religiosi, a norma del diritto (c. 595, § 1, 3°) e delle Costituzioni (c. 519), si accostino al Sacramento della Penitenza almeno una volta alla settimana.

77. Se e quali abusi, che limitino la libertà di coscienza nei sudditi, sono stati ammessi da parte dei Superiori (c. 518 § 3, 519, 520 § 2, 521 § 3, 522, 2414).

78. Se i Superiori maggiori ed i Visitatori hanno corretto questi abusi.

79. Se, col pretesto della libertà di coscienza, per parte dei sudditi la disciplina religiosa ne riceve danno, o ne sono venuti altri abusi; e se questi abusi, salva la libertà, dai Superiori e Visitatori sono stati corretti.

La direzione spirituale

80*. In quale modo i Superiori provvedono ad una solida formazione dei Direttori spirituali.

81*. Se si ha cura che nei Noviziati (c. 566 § 2) ed anche in tutti i Collegi, siano scelti, e vi siano i Confessori e i Direttori spirituali prescritti; e se, nelle Religioni clericali, abitano nella casa (c. 566) § 2, 2°).

82. Se la manifestazione di coscienza propriamente detta, fatta ai Superiori, viene lasciata libera a norma del can. 530 § 1, 2.

83. In quali modi i Superiori cercano di favorire la direzione spirituale.

La frequenza alla Comunione

84. Se i Superiori, a norma del can. 595 § 2-3, promuovono tra i sudditi la Comunione frequente ed anche quotidiana, salva sempre la piena libertà di coscienza a norma del diritto (c. 595 § 4) e delle Istruzioni della Santa Sede.

85. Se i Superiori diligentemente provvedono a dare facilità di confessarsi prima della Comunione, e se ai religiosi si dà il tempo conveniente per la preparazione ed il ringraziamento.

Le istruzioni spirituali e catechistiche

86. Se i Superiori hanno cura che, a norma del diritto comune e delle Costituzioni, vi siano istruzioni spirituali e catechistiche per tutta la famiglia religiosa (c. 509 § 2, 2°), per i Novizi (c. 565 § 2), per gli scolastici (c. 688 § 1), per i Conversi, per i domestici ed i familiari (c. 509 § 2, 2°).

¹ Le questioni segnate con una croce †, riguardano solo le Religioni femminili.

ARTICOLO IV

Amministrazione dei beni temporali

§ 1. — ACQUISTO E ALIENAZIONE DEI BENI

L'acquisto e l'iscrizione

87. *a)* Se e quali beni immobili, mobili preziosi, hanno acquistato la Religione, le Provincie, le case; e quale valore hanno questi beni.

b) Se questi beni sono stati acquistati per donazione od altro titolo gratuito, oppure a titolo oneroso; ed in tal caso, se sono stati acquistati con denaro proprio, o preso in prestito.

88. Se la Religione, le Provincie e ciascuna casa, hanno l'inventario dei beni mobili, specialmente preziosi (per arte, storia, materia) (c. 1522, 2^o), e dei beni immobili.

89. Quando devono essere rinnovati gli inventari, e se di fatto vengono rinnovati.

90. Se, quando opere non proprie, come collegi, ospedali, chiese, ecc., sono affidate ai religiosi, si tengono ben distinti i beni che sono di proprietà della casa religiosa.

91. In quale forma o a nome di chi, i beni religiosi sono iscritti davanti alla legge civile; e se questa iscrizione, a norma delle leggi civili, si può ritenere sicura.

92. Quali forme di iscrizione, nelle diverse regioni, si sono usate come più sicure.

93. Nel caso che a questo fine fossero state costituite delle società, se tutto fu fatto a norma delle leggi civili, ed attualmente si tengono bene ordinate conforme alla legge stessa.

94. Circa le predette società:

a) Se tutti quelli cui è affidata l'amministrazione dei beni, sono stati designati con la dovuta diligenza e dopo tutte le necessarie od utili informazioni.

b) Se nelle cariche dell'amministrazione, quando senza danno si è stimato possibile e prudente, agli estranei si sono preferiti membri della Religione.

c) Quali cautele sono state prese, per evitare i pericoli che potrebbero derivare dagli abusi degli amministratori.

d) Se si esercita una vigilanza continua, sia con la revisione dei conti, sia con ordinarie ed anche straordinarie ed opportune ispezioni della cassa e dei beni.

Le spese

95. Se le spese straordinarie sono state pagate con entrate proprie ordinarie o straordinarie, oppure con denaro preso in prestito.

I tributi

96. Se le singole case, od altri enti dipendenti dalle Provincie, hanno contribuito alle spese della Provincia stessa.

97. Se le Provincie ed enti equiparati, nonchè le case immediatamente soggette, hanno contribuito alle necessità comuni della Religione.

98. Quale autorità (Capitolo, Consiglio, Superiore generale o Provinciale) definisce le contribuzioni generali e provinciali, e con quali criteri e in quale proporzione vengono definite.

99. Se questi tributi sono stati versati liberamente, oppure più o meno forzatamente.

100. Se alle Province ed alle case viene lasciato quanto si può prudentemente prevedere necessario e molto utile per la vita e lo sviluppo, avuto riguardo al bene delle anime e della Religione.

L'alienazione e diminuzione dei beni

101. Quali beni patrimoniali, immobili, stabili o preziosi sono stati alienati e con quale autorità.

102. Se nell'alienazione dei beni sono state osservate le prescrizioni del diritto canonico (c. 534, 1531), specialmente la perizia fatta da persone competenti; ed anche le norme delle Costituzioni.

103. Se la Religione, le Province e le case, hanno consumato beni stabili o fondati, od altri capitali; per quale causa e con quale autorizzazione.

104. Se i Superiori o gli Economi (generali, provinciali e locali), si occupano seriamente per recuperare tali beni.

105. Quali beni della Religione, delle Province e delle case, hanno subito danni, e per quali cause.

I debiti e le obbligazioni

106. a) Quali debiti, e da chi, sono stati contratti.

b) Quali debiti vi sono ancora attualmente.

107. Se nel contrarre debiti ed obbligazioni è stato fedelmente osservato:

a) Quanto prescrive il can. 534.

b) Le cautele stabilite nel can. 536 § 5.

c) Le norme delle Costituzioni circa i permessi, il consenso del Consiglio, ecc.

108. Se sono stati fedelmente pagati gli interessi dei debiti e delle obbligazioni, e se si usa diligente cura per estinguere gradatamente il debito stesso (c. 536 § 5).

§ 2. — CONSERVAZIONE ED AMMINISTRAZIONE DEI BENI

109. Se l'amministrazione viene fatta non arbitrariamente, ma a norma del diritto comune e delle Costituzioni, sotto la vigilanza dei Superiori e dei rispettivi Consigli (c. 516 § 2; 532 § 1).

110. Se vi sono gli Economi designati a norma del diritto comune (c. 516 § 2, 3, 4), e delle Costituzioni:

a) Per tutta la Religione.

b) Per le singole Province, ed altri simili enti.

c) Per le singole case ed opere.

111. Se in qualche caso, il Superiore è anche economo (c. 516 § 3).

112. Se e come i rispettivi Consigli, anche nel caso che il Superiore sia economo, intervengono ed esercitano la vigilanza nell'amministrazione (c. 516 § 1).

Il resoconto dell'amministrazione

113. Quante volte nell'anno, a quali Superiori e Consigli, gli Economi e gli altri Amministratori, devono rendere conto della propria amministrazione.

114. Se durante il quinquennio, si è richiesta a tutti gli Economi ed Amministratori, una chiara e completa relazione dei conti.

115. Se assieme ai conti, sono stati presentati anche i documenti per comprovare le spese e le entrate.

116. Se è stata fatta regolarmente l'ispezione e la verifica della cassa.

117. Se e in quale modo vengono fatte le dovute osservazioni agli Economi ed agli Amministratori; e quali sanzioni, in caso di necessità, vengono imposte.

118. Se i Superiori, gli Economi, gli Amministratori, oppure altri religiosi, abbiano denaro o beni di cui possono, sia pure in favore della Religione, della Provincia o della casa, disporre liberamente, senza che siano tenuti a darne regolarmente conto.

L'investimento del denaro e sua mutazione

119. Se i Superiori, gli Economi ed Amministratori hanno lecitamente, in modo sicuro e fruttuoso, investito denaro, a norma del diritto e secondo la volontà dei benefattori, osservando le prescrizioni del diritto comune e delle Costituzioni (c. 533).

120. Se i Superiori, gli Economi ed Amministratori hanno investito denaro non necessario per le spese ordinarie, per ricavarne un onesto interesse.

La conservazione dei beni

121. Se il denaro, i titoli, i biglietti di Banca, le cose preziose, sono diligentemente conservate secondo le norme del diritto comune e le prescrizioni delle Costituzioni.

122. Se e a quali condizioni:

b) Si è ricevuto in deposito da estranei denaro e cose preziose.

b) Oppure, al contrario, se i Superiori, gli Economi, gli Amministratori od anche religiosi privati, hanno fatto simili depositi presso estranei.

123. Se in coscienza, i Superiori, gli Economi, gli Amministratori provvedono che tutti i beni della Religione, delle Provincie, delle case siano santamente conservati e prudentemente amministrati (c. 532 § 1).

Fondazioni, cause pie, ecc.

124. Quali legati e pie fondazioni sono state accettate.

125. Se nell'accettare pie fondazioni e legati, si sono osservate le prescrizioni del diritto comune (c. 1544 ss.) e delle Costituzioni.

126. Se la dote delle fondazioni e cause pie, a norma del diritto e, se necessario, col consenso dell'Ordinario del luogo, è stata investita (c. 533 § 1, 2; 1547); nonchè separatamente e fedelmente amministrata (c. 535 § 3, 2º; 1546, 1549).

127. Se gli oneri delle fondazioni, in coscienza, sono stati fedelmente adempiuti (c. 1514, 1549 § 2).

128. Se i Visitatori hanno sempre controllato i documenti da cui consta l'adempimento degli obblighi, esigendo pure i conti dell'amministrazione.

Negoziazione, commercio, ecc.

129. Se i religiosi, Superiori o sudditi, direttamente o per mezzo di altri, hanno esercitato commercio o negoziazione illecita, cioè non permessa, contro le prescrizioni dei c. 142, 592.

130. Quando, per giuste cause, si è ottenuto il permesso della Santa Sede per esercitare la negoziazione o commercio, indicare data e numero di Protocollo; e se è stata esercitata evitando diligentemente non solo qualsiasi specie di frode, ma anche di avarizia.

131. Come è stato provveduto perchè i religiosi incaricati di questo, non ne ricevessero danno spirituale.

132. Se i Superiori coi rispettivi Consigli, hanno attentamente vigilato affinchè, a norma del c. 1539 § 2, nel cambio dei titoli al latore, fosse evitata qualsiasi specie o apparenza di commercio e negoziazione.

Atti che importano responsabilità economica

133. In quale modo i Superiori hanno esercitata la loro vigilanza sugli atti dei sudditi, in quanto importano responsabilità economica per la Religione, la Provincia o la casa (c. 536 § 2), o per il religioso stesso (c. 536 § 3), a norma del diritto.

134. Se i Superiori, secondo che lo richiedevano le circostanze, hanno tempestivamente, chiaramente ed efficacemente separato la responsabilità della Religione, della Provincia e della casa, negli atti che i Religiosi hanno posto senza osservare le norme del diritto comune o particolare.

135. Se i Superiori vigilano che in tutti gli atti che si riferiscono all'amministrazione economica, ed in generale in tutti quelli che potrebbero dare occasione a liti in foro canonico o civile, ogni cosa sia accuratamente fatta a norma della legge, esigendo i contratti e gli altri documenti necessari pienamente validi (c. 1529).

136. Se sono state mosse liti o sono venuti dei danni, per non aver osservato le prescrizioni delle leggi civili, secondo il n. 135.

137. Se i Superiori e gli Economi hanno usata diligente cura perchè gli operai esterni e tutti quelli che lavorano per la Religione, la Provincia o la casa abbiano ricevuto tempestivamente la giusta ed equa mercede a norma del diritto (c. 1524), e siano state osservate diligentemente le prescrizioni della legge sia circa il contratto di lavoro sia circa le altre cose.

138. In quale modo si provvede al bene spirituale di quelli che lavorano nella casa, specialmente se abitano nella casa stessa.

CAPO II

VITA E DISCIPLINA RELIGIOSA

Diversità di classi — Voti di ciascuna classe

139. Se e quali diverse classi di membri vi sono nella Religione; e se tra di esse vi è concordia e carità fraterna.

140. Se oltre i membri che sono ascritti alla Religione o Società per mezzo della professione religiosa o legittima incorporazione, vi sono anche altri che, senza esserne membri propriamente detti, vi appartengono come aggregati, oblati e simili.

141. Se con carità ed equità si provvede alla vita spirituale ed alla sicurezza anche materiale di queste persone.

142. Se per queste persone: aggregati, oblati, ecc., vi sono statuti legittimamente approvati.

ARTICOLO I

Ammissione, formazione, professione o incorporazione dei membri

Il Postulato in senso largo (Scuole Apostoliche)

143. Se nella Religione vi sono case per gli Aspiranti o Postulanti in senso largo: scuole apostoliche, ecc.

144. Per quanto tempo dura la formazione e l'educazione degli Aspiranti in queste case.

145. Se nelle scuole apostoliche e simili case e collegi, gli alunni più giovani sono tenuti abitualmente separati da quelli più anziani.

Il postulato canonico cioè in senso stretto

146. Se a norma del diritto comune (c. 540), vi sono case regolarmente destinate al postulato, cioè o le stesse case di noviziato (c. 540 § 1), o altre case ove sia pienamente in vigore l'osservanza religiosa.

147. Se il tempo di postulato prescritto dal diritto comune (c. 539) o dalle Costituzioni, è stato abbreviato o prorogato; per quanto tempo e con quale autorità.

Ammissione degli aspiranti

148. Quali mezzi si usano per suscitare ed attirare le vocazioni.

149. Se si usano anche annunci pubblicitari su giornali e riviste. Ed in caso affermativo, in quali giornali e riviste si è fatto.

150. Quali cause si pensa possano avere influenza, secondo le diverse regioni, nell'aumento o diminuzione delle vocazioni.

151. Quali sono gli ostacoli più frequenti che gli aspiranti devono superare per corrispondere alla vocazione.

Documenti, testimoniali e informazioni

152. Se per i singoli aspiranti, prima dell'ammissione si sono richiesti tutti i documenti prescritti dal diritto comune (c. 544) e dalle Costituzioni.

153. Se, almeno prima dell'ingresso in noviziato, sono state richieste e si sono avute le lettere testimoniali, e cioè:

a) Quelle comuni, da rilasciarsi dall'Ordinario del luogo, e prescritte per tutti (c. 544 § 2).

b) Quelle speciali, per quelli che sono stati in Seminario o collegio ecclesiastico od equiparato, oppure nel postulato o noviziato di una Religione, da rilasciarsi dal Rettore o dal Superiore maggiore, e confermate con giuramento (§ 3).

c) Parimenti quelle prescritte per i chierici e religiosi professi (c. 544 § 4, 5).

154. Se, oltre i documenti e le testimoniali prescritte dal diritto comune e dalle Costituzioni, si sono diligentemente richieste altre informazioni che potevano sembrare utili o necessarie a formarsi un giudizio certo circa la vocazione e le attitudini degli aspiranti (c. 544 § 6).

Impedimenti ed ammissione

155. Se e da quali impedimenti di diritto comune o particolare è stata concessa la dispensa; quante volte e da quale autorità.

156. Se l'ammissione è sempre stata fatta dai competenti Superiori, secondo le norme del diritto (c. 543).

Il noviziato — La casa di noviziato

157. Se le case di noviziato sono state erette o trasferite col permesso della Santa Sede (c. 554 § 1, 2).

158. Se nelle case di noviziato vi è perfetta osservanza religiosa.

159. Se i Superiori hanno in esse collocato o tollerato religiosi che non fossero di buon esempio nell'osservanza religiosa (c. 554 § 3).

Inizio del noviziato

160. Se tutti i candidati hanno fatto gli esercizi spirituali prescritti, prima dell'ingresso in noviziato (c. 541).

161. Se sono state fedelmente osservate le norme ed il rito per l'ammissione al noviziato (c. 553).

Pensione e spese per il postulato e noviziato

162. Se nelle Costituzioni viene concesso, oppure si suole per mezzo di patto esplicito, riconoscere alla Religione il diritto di esigere un compenso per l'abito religioso e per gli alimenti in tempo del postulato e del noviziato (c. 570 § 1).

163. A chi spetta definire il suddetto compenso.

164. Se si è verificato l'abuso grave di ritardare la professione, perchè non furono ancora pagate le spese del postulato e del noviziato.

Disciplina del noviziato

165. Se tutti e singoli novizi ebbero fin dall'inizio del noviziato un esemplare completo delle Costituzioni.

166. Se i novizi, a norma del diritto comune e delle Costituzioni, sono separati dai professi, e se si tollera che tra di essi vi sia comunicazione non necessaria (c. 564 § 1, 2).

167. Se tutti e singoli novizi, prima della professione, hanno fatto l'anno canonico di noviziato intiero e continuo nella casa di noviziato legittimamente eretta, sotto la guida e la direzione del Maestro (c. 555 § 1; 556; 557).

168. Se e per quanto tempo, e da quale autorità, il noviziato fu prorogato o abbreviato oltre i limiti stabiliti dal diritto comune e dalle Costituzioni (c. 571 § 2).

Il regime del noviziato

169. Se nei singoli noviziati vi è sempre stato il Maestro dei novizi legittimamente nominato o eletto (c. 560).

170. Se il Maestro dei novizi ed il Vice-Maestro, hanno tutte le qualità richieste dal diritto comune (c. 559 § 1, 2), e dalle Costituzioni; oppure si sono dovute chiedere dispense, e se sono state ottenute.

171. Se il Maestro ed il Vice-Maestro sono liberi da tutti gli uffici e ministeri, sia in casa che fuori, che potrebbero impedirli nel regime e nella cura dei novizi (c. 559 § 3).

172. Se i Maestri dei novizi, a norma del diritto comune (c. 561) e delle Costituzioni, sotto la vigilanza e la direzione dei Superiori e dei Visitatori, godono ed esercitano pienamente la loro autorità nel regime e nella formazione dei novizi.

173. Se tutti i Maestri adempiono il loro dovere (c. 562), ed abitano continuamente nella casa di noviziato.

174. Se il Maestro ed il Vice-Maestro si astengono dal confessare i novizi, eccetto che qualcuno spontaneamente lo richiedesse, a norma del c. 891.

La formazione spirituale dei novizi

175. Se i novizi, sotto la disciplina del Maestro, nel primo anno, cioè nell'anno canonico di noviziato, sono stati occupati unicamente negli esercizi di pietà e nelle altre pratiche proprie del noviziato a norma del diritto (c. 565 § 1, 2); o, al contrario, sono stati destinati alle confessioni, alla predicazione,

ad opere o ministeri esterni; oppure si sono dedicati allo studio delle lettere, delle scienze e delle arti (c. 565 § 3), oltre una moderata misura, approvata dalla Sacra Congregazione dei Religiosi.

176. Se nel secondo anno di noviziato, o nel tempo oltre l'anno canonico, sono state osservate le norme prescritte nell'Istruzione della Sacra Congregazione dei Religiosi (2 nov. 1921):

a) Riguardo al modo di esercitare opere esterne della Religione (n. I, II).

b) Riguardo alle condizioni sotto le quali unicamente i novizi possono essere inviati fuori della casa di noviziato (III).

c) Riguardo alla preparazione di due mesi da compiersi prima della professione (IV).

Documenti da redigersi prima della professione

177. Se prima della professione dei voti semplici tutti i novizi hanno fatto liberamente la cessione dell'amministrazione e la disposizione dell'uso ed usufrutto dei beni, a norma del c. 569 § 1.

178. Nel caso che la predetta cessione e disposizione non fosse stata regolarmente perfezionata prima della professione, oppure fossero sopravvenuti in seguito altri beni, se fu fatta o completata dopo la professione (c. 569 § 2).

179. Se la mutazione della predetta cessione e disposizione, dopo la professione, è sempre stata fatta a norma del c. 580 § 3.

180. a) Se i novizi, di una Congregazione, prima della professione temporanea, hanno fatto liberamente testamento, in forma civilmente valida, dei loro beni presenti e futuri (c. 569 § 3).

b) Se l'hanno reso civilmente valido in seguito (c. 569 § 3).

181. Se i cambiamenti del testamento, dopo la professione, furono fatti a norma del c. 584 n. 2.

182. Se i documenti di cui al n. 180, a) b), sono fedelmente custoditi nell'Archivio.

L'ammissione alla professione ed emissione di essa

183. Se il Superiore ed il Consiglio generale esercitano severa, diligente e costante vigilanza riguardo alle ammissioni; e se hanno dato al riguardo speciali norme.

184. Se in qualche Provincia sembra vi sia troppa facilità nelle ammissioni; e se sono state fedelmente osservate le norme prescritte ed un sano criterio.

185. Se la prima professione, premessi gli esercizi spirituali di otto giorni interi, è stata sempre validamente e lecitamente emessa nella casa di noviziato (c. 574 § 1), a norma del diritto comune e delle Costituzioni (cfr. c. 572, 573, 575).

186. Se nell'emissione della professione è stato sempre osservato il rito prescritto, e se ne è redatto il documento (c. 576).

L'esame canonico

187†. Se due mesi prima dell'ammissione al noviziato, alla prima professione temporanea, e alla professione perpetua, le Superiori maggiori o altre a loro nome, hanno tempestivamente avvisato l'Ordinario del luogo (c. 552 § 1) affinchè egli, direttamente o per mezzo di un suo delegato, e gratuitamente, facesse l'esame canonico circa la volontà libera e consapevole della postulante o candidata (c. 552 § 2).

188†. Se l'esame prescritto è sempre stato fatto.

La dote — Obbligo e consegna di essa

189†. Se nella Congregazione, la dote è obbligatoria in forza delle Costituzioni; oppure, al contrario, è pienamente o in qualche modo lasciata libera (c. 547 § 3).

190†. Se la consegna della dote è stata fatta a norma del diritto comune (c. 547 § 2) e delle Costituzioni.

Investimento della dote, sua conservazione, amministrazione e restituzione

191†. Se le doti, col voto deliberativo del Consiglio e col consenso dell'Ordinario del luogo in cui viene conservato il capitale delle doti stesse, subito dopo la prima professione, sono state investite dalla Superiora maggiore (c. 549).

192. Se le doti, prima della morte delle religiose, sono state spese o in qualche modo impegnate; e con quale autorizzazione ciò è stato fatto. Se le doti spese o impegnate, sia pure con legittima autorizzazione, sono state di nuovo formate o rese libere da gravami, e qual'è lo stato attuale (c. 549).

193†. Dove e in quale modo sono amministrate le doti. Se nell'amministrazione si osservano fedelmente le regole del diritto (c. 550, 535 § 2).

194†. Se tutti i beni portati a titolo di dote, anche oltre la somma stabilita nelle Costituzioni, oppure che vengono accettati a titolo di dote, sebbene le Costituzioni non impongano la dote come obbligatoria, vengono investiti, amministrati ecc. secondo le norme riguardanti la dote.

195†. Se in caso di uscita della religiosa professa, per qualsiasi causa avvenga, ed in caso di passaggio ad altra Religione, la dote ed anche la suppellettile che la novizia aveva portato con sè in Religione, nello stato in cui si trovava al tempo dell'uscita, è stata restituita alla religiosa senza i frutti già maturi (c. 551, 570, § 2).

196†. Se ciò si osserva pure riguardo ai beni liberamente portati per aumentare la dote, anche oltre la somma stabilita nelle Costituzioni.

197†. Se alla religiosa che fu accettata senza dote o con dote insufficiente, nel caso che, alla sua uscita, non avesse da provvedere a se stessa coi suoi beni, la Religione ha dato il sussidio caritativo necessario perchè potesse in modo sicuro e conveniente ritornare alla sua casa e onestamente vivere per qualche tempo (c. 643 § 2).

La professione e sua rinnovazione

198. Se e quali dispense sono state necessarie per l'emissione dei voti.

199. Quanti e quali sanazioni posteriori sono state necessarie.

200. Se i voti temporanei prescritti dal diritto comune e dalle Costituzioni (c. 574 § 1), scaduto il tempo, sono sempre stati regolarmente rinnovati a norma del diritto (c. 577, § 1, 2), in modo che nessuno è mai rimasto senza voti.

201. Quante volte e con quale autorizzazione la professione temporanea è stata prorogata oltre il sessennio di tempo concesso dal diritto comune (c. 574, § 2).

202. Quante volte, al contrario, è stato abbreviato il tempo dei voti temporanei, prescritto dal diritto comune (c. 574, § 1) o dalle Costituzioni.

La professione solenne

203. Se tutti i professi di voti semplici negli Ordini, entro i sessanta giorni che precedono la professione dei voti solenni, in forma di vera cessione e non di testamento, hanno regolarmente fatto la rinuncia dei beni che possedevano a chi hanno creduto meglio, sotto condizione della professione futura (c. 581 § 1).

204. Se dopo la professione hanno subito fatto quanto era necessario perchè la medesima rinunzia fosse valida anche agli effetti civili (c. 581 § 2).

205. Se il Superiore che ha ricevuto la professione solenne, ne ha avvisato il Parroco di battesimo a norma dei c. 470 § 2; 576 § 2.

ARTICOLO II

La vita e la disciplina religiosa

I voti — La povertà e la vita comune

206. Se dappertutto, e specialmente nei noviziati e nelle case degli studi (c. 554 § 3, 587 § 2), è in vigore la perfetta vita comune a norma del c. 594, della Regola e delle Costituzioni.

207. Che cosa si è fatto e si fa positivamente, per rendere stabile e promuovere la virtù e lo spirito di povertà.

208. Se i Superiori e gli altri Officiali, per religiosa carità e per evitare ai religiosi le occasioni di peccare contro la povertà, provvedono le cose necessarie e convenienti, entro i limiti della stessa povertà, sia quanto al vitto, sia quanto al vestito e le altre cose.

209. Se si tollera che i religiosi domandino queste cose o le ricevano da estranei.

210. Se riguardo a ciò vi sono lamentele, e se queste vengono seriamente prese in considerazione; e se gli abusi sia da parte dei Superiori che dei sudditi, vengono ugualmente corretti con severità.

211. Se i religiosi ammalati e i vecchi vengono confortati con speciale cura e si provvede ad essi con paterna carità, sia riguardo al corpo sia riguardo all'anima; in modo che, entro i limiti della povertà religiosa, niente ad essi manchi di quanto può sembrare necessario sia per riacquistare la salute, sia per la loro spirituale consolazione.

212. Se gli ammalati sono curati in casa; e se in caso di speciale necessità dovessero essere curati fuori casa, se si visitano frequentemente.

213. Se vi è una casa adatta per i religiosi ammalati e vecchi.

La castità e la sua custodia

214. Se tutti i Superiori, per loro dovere di coscienza, hanno attentamente vigilato riguardo a ciò che, sia in casa che fuori, potrebbe costituire facile pericolo contro la virtù della castità religiosa, e cioè circa:

a) Le familiarità sia nei parlatori sia in altri luoghi, con persone di diverso sesso, coi giovani e coi fanciulli.

b) Le relazioni epistolari.

c) La lettura di libri e riviste non convenienti a religiosi.

d) Gli abusi del telefono e l'uso incontrollato della radio ecc.

215. Se i Superiori ed i Capitoli hanno dato norme e prescrizioni circa l'uso pubblico e privato della radio (Allegare documenti).

216. Nel caso che, Iddio ne liberi, un religioso avesse commesso un delitto contro il sesto Comandamento con un minorenne affidato alle sue cure, se i Superiori hanno subito allontanato il delinquente dall'occasione e lo hanno punito; ed in seguito hanno diligentemente vigilato sulla sua vita. Se nei casi gravi i Superiori hanno interposto ricorso alla Santa Sede.

217. Se sono state fedelmente osservate le prescrizioni del diritto comune e delle Costituzioni circa la clausura (c. 598, 599, 604). Se si sono verificati abusi.

218. Se i Superiori, contro le norme delle Costituzioni, tollerano visite senza compagno, visite e colloqui frequenti e troppo lunghi con esterni, specialmente quelli che sono evidentemente inutili e possono diventare pericolosi; che turbano il silenzio, anche quello stretto; che impediscono gli esercizi di pietà o altri esercizi comuni, ed in genere quelli che sono contrari allo spirito religioso.

219. *a)* Se i parlatori sono disposti in modo che dall'esterno si possa vedere nell'interno.

b) Se la frequenza al parlatorio è disposta a norma delle Costituzioni e della prudenza religiosa.

220. Se i Superiori osservano diligentemente, e vigilano perchè siano osservate le prescrizioni delle Costituzioni circa l'uscita dei religiosi e circa il ricevere ed il visitare gli estranei.

221†. Se, fuori del caso di prudente necessità, le Superiori provvedono che le religiose che devono uscire di casa, specialmente per visite, abbiano chi le accompagni (c. 607).

222†. Se le abitazioni riservate ai Cappellani, Confessori o Predicatori hanno l'ingresso separato, e non vi è alcuna interna comunicazione con le abitazioni delle religiose.

L'obbedienza

223. Se la disciplina religiosa è in vigore, e se il governo dei Superiori è reso facile per la docilità dei sudditi.

224. Se fu spesso necessario dare precetti formali per voto di obbedienza.

225. Se questi precetti formali sono sempre stati imposti secondo la debita forma a norma delle Costituzioni, e per una causa grave.

La Regola e le Costituzioni

226. Se la Regola e le Costituzioni sono fedelmente osservate (c. 593).

227. Se la Regola e le Costituzioni sono pubblicamente lette nei tempi prescritti (c. 509, § 1, 2).

228. Se si favorisce la lettura privata della Regola e delle Costituzioni.

229. *a)* Se vi sono consuetudini contrarie alla Regola ed alle Costituzioni.

b) Se i Superiori tollerano che ne nascano delle nuove, o, al contrario, si sforzano per impedirle ed estirpare quelle che già vi sono.

230. Se ed in quali luoghi, dopo l'ultima relazione, sono sorti o si sono radicati abusi.

L'abito religioso

231. Se la Religione ha abito proprio (c. 596).

232. Se l'abito è stato modificato senza il dovuto permesso, o con quale autorizzazione.

233. Se l'abito corrisponde dappertutto alle prescrizioni della Regola e delle Costituzioni, e se è uniforme per tutti, salve le differenze legittimamente esistenti per ciascuna classe.

234. Se l'abito religioso si porta fedelmente, a norma del diritto (c. 596).

235. Se gli esclaustrati continuano a portare l'abito religioso.

Le pratiche di pietà

236. Se i Superiori hanno cura che in tutte le case si facciano fedelmente e degnamente a norma delle Costituzioni, gli esercizi di pietà prescritti per ciascun giorno, settimana ed anno, od in altri tempi determinati.

237. Se i Superiori hanno cura che tutti i religiosi:

- a) Ogni anno facciano gli esercizi spirituali.
- b) Ogni giorno assistano alla Messa, se non sono legittimamente impediti.
- c) Ogni giorno facciano la meditazione.
- d) Attendano diligentemente alle altre pratiche di pietà prescritte dalle

Regole e dalle Costituzioni (c. 595 § 1, 1° 2°).

238. Se i Superiori hanno cura che tutti i religiosi possano prendere parte alle pratiche comuni.

239. Se ai religiosi che non hanno preso parte alle pratiche comuni, perchè impediti dalle proprie occupazioni o da altra giusta causa od anche per abuso, i Superiori concedano il tempo perchè possano comodamente e degnamente supplire alle pratiche obbligatorie.

240. Se i Superiori vigilano perchè di fatto tutte queste pratiche vengano supplite.

Il servizio corale e l'Ufficio Divino

241. Se il servizio corale, in quanto le Costituzioni lo prescrivono, nelle singole case, viene accuratamente e degnamente eseguito a norma delle Costituzioni e del diritto comune (c. 610 § 1), con la presenza di tutti i religiosi obbligati al coro e che non sono legittimamente impediti.

242. Se i Superiori hanno cura che i Sacerdoti, i chierici *in sacris* ed i religiosi che hanno emesso la professione solenne, se non furono presenti al coro, recitino l'Ufficio Divino, in privato, attentamente e devotamente (c. 610 § 3).

La carità religiosa

243. Se le relazioni dei religiosi tra loro, dei Superiori coi sudditi, ecc., sono informate allo spirito di vera carità.

244. Se i difetti contro la carità vengono severamente corretti.

245. Se fra le diverse assistenze, Province o Regioni, vi sono o si tollerano controversie e gelosie. Se esiste qualche causa speciale che sia di impedimento alla carità fraterna.

La lettura dei libri

246. Se i Superiori vigilano perchè non si usino libri, manoscritti o stampati, che non siano del tutto sicuri.

247. Se i libri spirituali che i religiosi usano privatamente, sono, a norma del diritto, approvati dalla Chiesa e rispondono allo spirito religioso nonchè al bene spirituale dei singoli religiosi ai quali vengono permessi.

ARTICOLO III

Usciti, dimessi, ed altri che abbandonano la Religione

Usciti dalla Religione

248. a) Durante il quinquennio, quanti nella Religione e nelle singole Province, alla scadenza dei voti non li rinnovarono, spontaneamente o perchè non riammessi.

b) Quanti professi di voti temporanei sono stati dispensati, e quanti di voti perpetui.

249. Se quelli che furono dispensati dai voti per domanda fatta o confermata da essi, sono stati costretti o, senza serie e gravi cause e cautele, è stato

loro permesso di lasciare la casa religiosa prima della esecuzione regolare del Rescritto.

250. Se e quanti passarono ad altra Religione.

Gli apostati e i fuggitivi

251. a) Se e quanti furono gli apostati ed i fuggitivi durante il quinquennio.

b) Se la Religione o la Società ha osservato le prescrizioni del diritto circa gli apostati ed i fuggitivi, prima di tutto cercandoli (c. 645 § 2), e dopo averli cercati inutilmente, procedendo contro di essi a norma del diritto in modo che la loro condizione giuridica sia chiaramente definita. Se sono state osservate le prescrizioni del diritto con quelli che hanno fatto ritorno alla Religione (c. 2385, 2386), e se si provvede con particolare vigilanza al loro bene spirituale.

I dimessi « ab homine » e i non riammessi alla professione

252. a) Dopo l'ultima Relazione quanti professi di voti temporanei e quanti di voti perpetui sono stati dimessi, nelle singole Provincie.

b) Se nella dimissione dei religiosi, sia di voti temporanei che di voti perpetui, sono state osservate le norme del diritto comune (c. 647 § 2, 4°; 649-672) e delle Costituzioni.

c) Parimenti per la non ammissione dei professi temporanei alla rinnovazione dei voti od alla professione perpetua (c. 637).

253. Se i dimessi di voti temporanei, durante il ricorso legittimamente presentato entro dieci giorni (c. 647 § 2; S. C. dei Religiosi, 20 luglio 1923, AAS, XV, 1923, p. 457), e i dimessi di voti perpetui prima che il decreto o la sentenza di dimissione sia stata confermata dalla Sacra Congregazione (c. 652, 666), sono stati costretti ad abbandonare la Religione.

254. Se i dimessi non ancora *in sacris*, sono sciolti dai voti in forza della dimissione stessa (c. 669 § 1); e nel caso che i voti rimangano, se la Religione è sollecita della loro condizione (c. 672 § 1).

I dimessi in forza del diritto, ed i rimandati al secolo

255. Quali casi, e per quali cause, sia tra i professi di voti temporanei che tra i professi di voti perpetui, vi sono stati di rimando al secolo per grave scandalo o gravissimo danno (c. 653, 668); o di dimissione in forza del diritto stesso (c. 646).

256. Se si è provveduto sollecitamente, a norma del diritto (c. 646 § 2; 653; 668), alle condizioni di quelli dimessi in forza del diritto, e di quelli rimandati al secolo.

257. Se la condizione di qualcuno è ancora sospesa ed incerta.

258*. Se e quali casi vi sono stati di riduzione di Chierici *in sacris* allo stato laicale; quanti volontari e quanti per pena.

Gli esclaustriati

259. Se e quanti casi di esclaustrazione vi sono stati, e se prima di raccomandarne le preci e mandare in esecuzione il Rescritto, si ponderano diligentemente le cause, davanti a Dio ed in coscienza.

260. Se la Religione ha cura:

a) Che, nel caso di proroga, gli indulti vengano rinnovati per tempo.

b) Che gli esclaustriati conducano una vita religiosamente degna e che al più presto ritornino in Religione.

261*. Parimenti se la Religione ha cura dei secolarizzati *ad experimentum*, e del loro ritorno alla Religione, nel caso che terminato il triennio, non venga rinnovato l'indulto o non vengano ammessi dall'Ordinario.

Le assenze dalla casa religiosa

262. Se i Superiori hanno cura che i sudditi non dimorino fuori della casa religiosa, se non per giusta e grave causa, e per il tempo più breve, secondo le Costituzioni (c. 606 § 2).

263. Se per le assenze di oltre sei mesi, eccetto che per causa di studio o di ministero a norma del diritto e delle Costituzioni, si è sempre ottenuta la licenza della Santa Sede.

264. Se si permette che i Religiosi passino un tempo presso i proprii parenti o fuori di casa della propria Religione, per ragione o sotto pretesto di vacanza.

I defunti

265. Se per tutti i defunti sono stati fatti fedelmente e presto i suffragi prescritti.

ARTICOLO IV

Le diverse classi e condizioni di religiosi

§ 1. — I CHIERICI

(si rimanda alla Relazione circa la formazione e gli studi)

§ 2. — I CONVERSI O COADIUTORI

Loro educazione e formazione

266. Se i Superiori istruiscono i religiosi conversi nella dottrina cristiana a norma del can. 509 § 2, 2°; e se prima e dopo la professione, specialmente nei primi anni, i Superiori curano diligentemente la loro formazione spirituale, intellettuale, civile e tecnica, secondo gli uffici che devono compiere.

267. Se si permette che i religiosi si dedichino ad opere non convenienti allo stato religioso.

268. Se i Superiori con diligenza e paterna carità provvedono alla salute, anche corporale, dei conversi o coadiutori.

§ 3. — RELIGIOSI ADDETTI AL SERVIZIO MILITARE

La professione di quelli che devono ancora essere chiamati al servizio militare attivo

269*. Se la professione temporanea di quelli che devono essere chiamati per la prima volta al servizio militare attivo o equiparato, sono ordinate a norma dei decreti della Santa Sede.

270*. Se è stata permessa la professione perpetua prima del servizio militare attivo od equiparato a cui i religiosi potrebbero essere chiamati.

I religiosi durante il servizio militare

271*. a) Se i Superiori hanno avuto cura degli alunni in servizio militare; se hanno vigilato sulla loro vita; se hanno avuto con essi frequenti comunicazioni, esigendo pure un resoconto periodico sulla loro condotta, sulle pratiche di pietà, ecc.

b) Quali mezzi particolari si sono usati per la loro perseveranza.

272*. Se in caso di dimissione per giuste e ragionevoli cause, o in caso di separazione volontaria dalla Religione, il Superiore maggiore ha agito a norma delle prescrizioni della Santa Sede, ed ha conservato fedelmente nell'archivio tutti i documenti.

La professione temporanea da rinnovarsi dopo il servizio militare e l'emissione della professione perpetua

273*. Se per l'ammissione alla rinnovazione della professione temporanea, si è adempiuto quanto prescrive il diritto comune e i decreti della Santa Sede al riguardo.

274*. Se è stato completato il tempo prescritto di professione temporanea dopo il servizio militare, nonchè il tempo di voti temporanei prescritti dal diritto comune e dalle Costituzioni prima della emissione della professione perpetua.

CAPO III

LE OPERE ED I MINISTERI DELLA RELIGIONE

ARTICOLO I

I ministeri in genere

Il fine speciale ed i ministeri della Religione in genere

275. Se i ministeri propri sono stati abbandonati o poco stimati.

276. Se e con quale autorizzazione si esercitano alcuni ministeri non contenuti nel fine speciale della Religione.

Gli abusi nell'esercizio del ministero

277. Se in questo tempo è stato introdotto qualche abuso nell'esercizio del ministero, e quale.

278. Se in occasione dei ministeri, viene accuratamente evitata qualunque specie di avarizia.

279. Se la questua, a norma del diritto comune (c. 621, 622) e delle proprie Costituzioni, si fa con le dovute licenze.

280. Se inoltre, nel fare la questua, si osservano le regole del diritto (c. 623), le istruzioni della Santa Sede (c. 624), e le norme delle proprie Costituzioni.

281. Se a motivo o sotto pretesto dei ministeri si permettono troppa o troppo profana comunicazione coi secolari, e la dimora frequente e lunga fuori della casa religiosa.

282. Quali cautele si usano in questa comunicazione, per evitare il danno dei religiosi e lo scandalo dei secolari.

*Le difficoltà col Clero secolare e con le altre Religioni, ecc.,
in occasione dei ministeri*

283. Se in occasione dei ministeri si sono verificati contrasti coi Superiori ecclesiastici, coi parroci e col Clero secolare, con altre Religioni e coi Cappellani. Quali sono stati i principali, ed in quali luoghi.

284. Quali cause probabili di tali contrasti si possono addurre, e quali rimedi si possono suggerire per evitare queste difficoltà.

ARTICOLO II

Alcuni ministeri speciali

Le Missioni presso gli infedeli e gli eretici

285. Se nelle Missioni, o in qualcuna di esse, la vita religiosa ne ha sofferto danno, e per quali cause.

286. Quali cautele sono state applicate o si dovevano applicare perchè nell'apostolato fosse maggiormente salvaguardata la fedele osservanza della disciplina religiosa e la cura della propria santificazione.

287*. Se nelle Missioni, il Superiore religioso interno è distinto dal Superiore ecclesiastico.

288*. Se questa unione di uffici nella stessa persona, ha dato vantaggi, o piuttosto svantaggi.

Le Parrocchie, Chiese, Santuari

289*. Se per l'incorporazione o unione delle Parrocchie si è ottenuto l'indulto della Santa Sede a norma del can. 452 § 1, 1423 § 2, in modo che l'unione o incorporazione si possa ritenere fatta legittimamente.

290*. Le Parrocchie in quale forma sono state unite alla Religione: *pleno iure* (absolute, ad nutum Sanctae Sedis), oppure solo *in temporalibus*, ecc.; e da quanto tempo. (Se esiste, si alleggi copia del documento).

291*. Se è stata fatta una convenzione particolare con l'Ordinario del luogo, per ciascuna Parrocchia accettata. (Si alleggi copia delle convenzioni fatte nel quinquennio).

292*. In che modo i Superiori vigilano sui Parroci e li assistono (c. 631 § 1, 2), e se è necessario, li ammoniscono e correggono.

293*. Se, restando fermo quanto prescrive il can. 505, l'ufficio di Superiore locale qualche volta è stato unito con quello di Parroco; se questa unione ha dato luogo a difficoltà, oppure ha dato buoni frutti.

294*. Se alla Religione sono state affidate dagli Ordinari del luogo Chiese o Santuari, con quale licenza e sotto quali clausole e condizioni.

295*. I Superiori come provvedono perchè dal ministero dei religiosi nelle Parrocchie, o nelle Chiese pubbliche ad essi affidate, la disciplina religiosa non ne soffra danno.

I Collegi, le Scuole, i Seminari

296*. Se ed in quale forma la Religione ha Seminari di Chierici affidati alle proprie cure. (Allegare documenti e convenzioni fatte durante il quinquennio al riguardo).

297*. Se in questi Seminari vi sono difficoltà con gli Ordinari, sia nella vita e disciplina religiosa, sia nel governo del Seminario.

298*. Quali mezzi e industrie si usano per una retta e solida istruzione ed educazione religiosa degli alunni.

299. Se si hanno case in cui dimorano giovani che frequentano le scuole pubbliche.

300. Se, in questi casi, con speciale accuratezza si provvede che le scuole siano sicure sotto il duplice aspetto dell'istruzione e dell'educazione e specialmente se si vigila attentamente sull'istruzione e l'educazione religiosa; e si supplisce diligentemente alle deficienze che vi fossero.

301†. Se si hanno scuole miste; se per stabilire l'età entro i cui limiti possono essere ammessi i fanciulli in queste scuole, si sono osservate le prescrizioni dell'Ordinario del luogo.

302. Se i Superiori hanno rigorosa cura che i Rettori, i Prefetti, i Maestri e i Professori siano convenientemente preparati alla propria missione:

a) Scientificamente, cioè con l'acquisto della scienza che corrisponde adeguatamente al grado della scuola, e con il conseguimento dei gradi e titoli, anche civili.

b) Pedagogicamente, cioè con lo studio e l'esercizio dell'arte pedagogica.

c) Spiritualmente, affinchè possano esercitare l'ufficio di insegnare con vero amore alle anime, ed in esso santificare se stessi e gli altri.

303. Se i Superiori provvedono con diligente cura che l'ufficio di insegnare sia pienamente in accordo con la disciplina religiosa.

304. Se hanno prontamente rimossi dall'ufficio di insegnare quelli che, nell'esercizio del loro ufficio, danno poca importanza alla vita religiosa, e non sono di buon esempio agli alunni.

L'esercizio delle opere di misericordia corporale

305. Se la Religione esercita le opere di misericordia corporale verso gli infermi, gli orfani, i vecchi, ecc.

306. Se si hanno:

a) Ospizi e Ospedali per tutte le persone, anche di diverso sesso.

b) In questo caso, con quale autorità sono stati ammessi e quali cautele si usano per evitare i pericoli e i sospetti.

307. Se e quali inconvenienti si sono verificati.

308. Se i Superiori hanno diligente cura che tutti quelli che devono esercitare i diversi uffici in questi Istituti abbiano una conveniente preparazione:

a) Scientifica, conseguendo pure i diplomi di Stato e altri titoli equivalenti.

b) Pratica, per mezzo di un conveniente tirocinio.

309. Se nell'assistenza e nella cura degli infermi, e nell'esercizio della carità corporale, si osservano le prescrizioni delle Costituzioni e le norme date al riguardo dalla Santa Sede e dall'Ordinario del luogo.

310†. Se le religiose che assistono gli infermi nelle case private, osservano fedelmente le prescrizioni speciali delle Costituzioni, e se usano le opportune cautele per evitare i pericoli.

311. Se i Superiori provvedono che i religiosi occupati in questi ministeri, abbiano nutrimento e riposo conveniente per la loro salute fisica; che si evitino i pericoli morali; che la vita religiosa armonizzi pienamente con l'esercizio della carità; che lo zelo sia e si dimostri puro da ogni ancorchè minima apparenza di luero o altro affetto umano.

L'apostolato della stampa

312. Se la Religione esercita l'apostolato con lo scrivere, pubblicare e diffondere libri e fogli stampati.

313. Se le pubblicazioni, a norma del diritto, sono state assoggettate alla

previa censura dei Superiori maggiori e degli Ordinari del luogo (c. 1385 § 2).

314. Se si è ottenuta la licenza necessaria dei Superiori e degli Ordinari del luogo, per pubblicare libri che trattano di cose profane, e per dare la cooperazione a giornali, fogli, opuscoli, periodici o per accettarne la direzione (c. 1386 § 1).

315. Se nella diffusione dei libri ed altri stampati si evita ogni specie di lucro sregolato, e si usano le necessarie cautele per evitare i pericoli.

L'Azione Cattolica

316. Se religiosi si adoperano per favorire e dare il loro aiuto all'Azione Cattolica.

317. Se sono sorte difficoltà al riguardo, sia coi direttori, sia col clero secolare.

318. Quali rimedi si sono usati per rimuovere tali difficoltà, e quali si possono proporre.

Ministeri sacerdotali — Celebrazione del Santo Sacrificio Elemosine ed oneri di Messe

319*. Se i Superiori curano diligentemente che i Sacerdoti facciano, con pie preghiere, la preparazione alla celebrazione del Santo Sacrificio, affinchè celebrino degnamente, devotamente, osservando fedelmente le rubriche, ed impiegandovi il tempo conveniente; e che, terminata la Messa, facciano il dovuto ringraziamento.

320. Se le singole case, a norma del can. 843 § 1, 844, hanno il registro in cui, per ordine, viene registrato il numero delle Messe ricevute, l'intenzione, l'elemosina; come pure chi, e quando ha soddisfatto.

321. Quante volte e da quali Superiori vengono esaminati i registri delle Messe di ciascuna casa, apponendovi la propria firma.

322. Se le singole case, riguardo all'offerta manuale delle Messe, sono state ai decreti dell'Ordinario del luogo e alle consuetudini delle Diocesi, a norma dei can. 831 §§ 2, 3; 832.

323. Se nelle singole case si è fedelmente soddisfatto agli oneri di Messe, sia perpetui che manuali, entro il tempo stabilito, a norma dei c. 834, 1517.

324. Se al riguardo si sono avute speciali concessioni, sia di riduzioni degli stipendi o delle intenzioni, sia di dilazione nella celebrazione; e quali sono le concessioni ottenute.

325. Se i Superiori nell'accettare oneri di Messe, nel raccogliere e nel tramettere intenzioni, e nell'adempiere agli impegni assunti, per dovere di coscienza hanno osservate le prescrizioni del diritto (c. 835-840; 842), le norme delle Costituzioni o Statuti o le leggi di Fondazione.

I servizi domestici

326*. Se le religiose prestano servizio nei Seminari, nei Collegi ecclesiastici, nelle Comunità di chierici o di religiosi, o in altri Collegi o Istituti maschili, o nelle Parrocchie. Quanti di questi Seminari, Collegi, ecc., tengono; e con quale licenza li hanno accettati.

327*. Se sono state fedelmente osservate le cautele prescritte per evitare ogni pericolo ed inconveniente.

328*. Se in questo periodo si è verificato qualche inconveniente, e come si è provveduto.

CONCLUSIONE

Giudizio sommario e comparativo circa lo stato della Religione

La tendenza alla perfezione

329. Quale giudizio si deve dare del desiderio e dell'attuale tendenza dei Religiosi alla perfezione evangelica.

330. Se, sotto questo aspetto, nella Religione vi è stato progresso o regresso rispetto al precedente quinquennio; e come si manifesta o si prova; quali sono le cause del progresso o del regresso.

331. I Superiori che cosa hanno fatto durante il quinquennio per favorire la tendenza alla perfezione, e per impedire il rilassamento.

Lo stato disciplinare

332. In genere, che cosa si deve dire dell'osservanza dei voti e delle prescrizioni del diritto canonico, della Regola e delle Costituzioni, in sè e in paragone al quinquennio precedente.

333. Quali sono i punti di disciplina religiosa che vengono più facilmente e frequentemente violati.

334. A quali cause si deve ascrivere il progresso o, se vi fosse, il regresso nell'osservanza religiosa.

335. Se e quale differenza vi è fra le diverse Province o Regioni nell'osservanza religiosa.

336. Che cosa hanno fatto i Superiori perchè l'osservanza regolare sia fedelmente e integralmente osservata nella Religione, in ciascuna Provincia e casa.

337. Quali sono le principali difficoltà e quali i principali impedimenti che ostacolano l'azione dei Superiori e ne diminuiscono l'efficacia.

Lo stato economico

338. Quale è la condizione patrimoniale ed economica della Religione, e delle Province se vi sono, in sè e paragonata al quinquennio precedente.

339. A quali cause si deve ascrivere l'aumento o la diminuzione del patrimonio e dei redditi.

340. Quali sono i propositi dei Superiori e quali provvedimenti si desiderano per il bene della Religione e dei religiosi.

Il fine speciale e le opere

341. Se l'attività della Religione in ordine al fine speciale, relativamente al quinquennio precedente, ha segnato un aumento, oppure diminuzione. Quali sono le cause dell'incremento o della diminuzione.

342. Se durante il quinquennio sono stati introdotti nuovi mezzi od opere nella consecuzione del fine speciale, e quali propositi concreti si hanno per il futuro.

Dato a Roma, dal Palazzo della S. Congregazione dei Religiosi, il 9 dicembre 1948.

LUIGI Card. LAVITRANO, *Prefetto*.

† Fr. L. E. Pasetto, *Segretario*.

nelle Province, per ordine di Nazione; nelle singole Province o Nazioni, secondo l'ordine delle Diocesi in cui e qui si elencano le singole case della Diocesi (= col. III).

DECRETO

CIRCA LA RELAZIONE QUINQUENNALE CHE DEVONO FARE LE RELIGIONI, LE SOCIETÀ DI VITA COMUNE, E GLI ISTITUTI SECOLARI.

Essendo trascorsi più di venticinque anni dalla pubblicazione del Decreto *Sancitum est*, 8 marzo 1922,¹ col quale veniva ordinata la Relazione quinquennale che i Supremi Moderatori delle Religioni devono trasmettere alla Santa Sede (c. 510), l'esperienza ha chiaramente insegnato quali punti di ciò che allora si prescriveva, devono essere definitivamente confermati, che cosa vi si deve aggiungere, che cosa invece si deve togliere o correggere, come già si accennava nello stesso Decreto. Pertanto la Sacra Congregazione dei Religiosi, nell'Adunanza Plenaria degli Eminentissimi Padri del giorno 4 luglio 1947, ha decretato di stabilire quanto segue:

I. A norma del Codice (can. 510) l'Abbate Primate, l'Abbate Superiore di una Congregazione monastica (can. 488, 8), il Moderatore Supremo di ogni Religione e Società di vita comune senza voti pubblici (can. 675), come anche il Moderatore Supremo di ogni Istituto secolare di diritto Pontificio e il Presidente delle Federazioni di case sia delle Religioni che delle Società di vita comune e degli Istituti secolari, e in mancanza di essi o perchè impediti, i loro Vicari (can. 488, 8), ogni cinque anni mandino alla Santa Sede, cioè a questa Sacra Congregazione dei Religiosi una Relazione sullo stato della Religione, della Società, dell'Istituto o della Federazione, anche se l'anno assegnato per fare la suddetta relazione, in tutto o in parte cade nel primo biennio del loro governo.

II. I quinquenni sono fissi e comuni per tutti quelli di cui sopra (n. I); e si incominciano a contare dal primo gennaio 1923.

III. Nel trasmettere le Relazioni si osservi l'ordine seguente:

1° Le Religioni, le Società di vita comune, gli Istituti secolari di diritto pontificio *maschili*, manderanno la Relazione in questo modo, e cioè:

nel primo anno del quinquennio: I Canonici Regolari, i Monaci, e gli Ordini Militari;

nel secondo anno: I Mendicanti, i Chierici ed altri Regolari;

nel terzo anno: Le Congregazioni clericali;

nel quarto anno: Le Congregazioni laicali;

nel quinto anno: Le Società di vita comune, gli Istituti secolari e le Federazioni.

2° Le Religioni, le Società di vita comune, gli Istituti secolari e le Federazioni di diritto pontificio *femminili*, avuto riguardo alla regione in cui vi è, di diritto, la Casa Generalizia, manderanno la Relazione in questo ordine:

nel primo anno del quinquennio: Le Superiori delle Religioni di Italia, Spagna e Portogallo;

nel secondo anno: Le Superiori delle Religioni di Francia, Belgio, Olanda, Inghilterra e Irlanda.

¹ *Acta Apost. Sedis*, vol. XIV, a. 1922, p. 161.

nel terzo anno: Le Superiori delle Religioni delle altre Regioni di Europa;

nel quarto anno: Le Superiori delle Religioni delle Regioni d'America;

nel quinto anno: Le Superiori delle Religioni delle altre parti del mondo; ed inoltre le Superiori delle Società di vita comune, degli Istituti secolari e delle Federazioni di tutto il mondo.

IV. Perchè la Sacra Congregazione possa avere le necessarie nonchè certe ed autentiche notizie di tutti quei Monasteri e case *sui iuris*, sia maschili che femminili di diritto pontificio, che in forza del can. 410 non sono obbligati a trasmettere la Relazione quinquennale; come anche delle Congregazioni, delle Società di vita comune e degli Istituti secolari di diritto diocesano, si deve osservare quanto segue:

1° I Superiori maggiori dei Monasteri o case *sui iuris* maschili che, sebbene di diritto pontificio, non appartengono ad alcuna Congregazione Monastica nè sono uniti in Federazione, nel tempo ed ordine sopra stabiliti (n. III, 1°), trasmetteranno una Relazione sommaria del quinquennio, sottoscritta da essi e dai propri Consiglieri, all'Ordinario del luogo. L'Ordinario poi avrà cura di trasmettere un esemplare della Relazione, sottoscritto da lui stesso e con le avvertenze che crederà opportune, alla Sacra Congregazione entro l'anno in cui fu fatta la Relazione stessa.

2° Le Superiori maggiori dei Monasteri di monache col proprio Consiglio, secondo l'ordine sopra stabilito per le Superiori generali (n. III, 2°), mandino una breve e chiara Relazione del quinquennio, debitamente sottoscritta dalla Superiora stessa e dalle Consigliere, all'Ordinario del luogo se soggette a lui; altrimenti al Superiore regolare. L'Ordinario del luogo o il Prelato regolare avrà poi cura di trasmettere un esemplare della Relazione firmato da lui stesso e con le avvertenze che crederà opportune, alla Sacra Congregazione, entro l'anno in cui è stata fatta la Relazione.

3° I Supremi Moderatori delle Congregazioni, delle Società di vita comune e degli Istituti secolari di diritto diocesano presentino la Relazione quinquennale sottoscritta da loro e dal proprio Consiglio, all'Ordinario del luogo in cui vi è la casa generalizia, secondo il tempo e l'ordine sopra stabilito (n. III, 1°, 2°). L'Ordinario del luogo non ometta di comunicare agli Ordinari delle altre case questa Relazione, ed un esemplare sottoscritto da lui, assieme al suo giudizio ed a quello degli altri Ordinari circa la Congregazione, la Società o l'Istituto secolare, entro l'anno lo trasmetta a questa Sacra Congregazione.

4° Le case religiose *sui iuris* ed autonome, nonchè le case di una Società senza voti o di un Istituto secolare, che non siano unite in Federazione, sia di diritto diocesano o di diritto pontificio, secondo l'ordine sopra stabilito, (n. III, 1° 2°), trasmetteranno una sommaria Relazione del quinquennio all'Ordinario del luogo. L'Ordinario poi, entro l'anno, ne trasmetterà un esemplare, sottoscritto da lui, e con le osservazioni che credesse opportune, a questa Sacra Congregazione.

V. Nello scrivere la Relazione, tutte le Religioni, le Congregazioni monastiche, le Società di vita comune, gli Istituti secolari e le Federazioni di diritto

pontificio, anche se esenti, devono seguire esattamente l'elenco delle questioni che sarà proposto dalla Sacra Congregazione e direttamente trasmesso dalle medesime.

I Monasteri di Monache, le case autonome delle Religioni, Società o Istituti secolari di diritto pontificio, le Congregazioni, le Società e gli Istituti secolari di diritto diocesano, usino le formule più brevi che saranno appositamente approvate.

VI. Le risposte alle questioni proposte, onerata la coscienza secondo la gravità della cosa, siano sempre sincere e, per quanto è possibile, complete, premettendo sempre accurate informazioni. Se le risposte fossero incomplete riguardo a cose che sembrino necessarie, o se le risposte apparissero incerte o poco sicure, la Sacra Congregazione provvederà d'ufficio a completarle, secondo che giudicherà opportuno; se sarà necessario anche per mezzo di investigazioni fatte immediatamente da essa.

VII. La Relazione, prima che sia d'ufficio sottoscritta dal Superiore e dai Consiglieri o Assistenti, deve essere sottomessa ad un maturo, personale e collettivo esame.

Nelle Religioni, Società di vita comune, Istituti secolari e Federazioni femminili di diritto pontificio, la Suprema Moderatrice trasmetta la Relazione, sottoscritta da sè e dal suo Consiglio, all'Ordinario della Casa generalizia, affinché egli pure, a norma del can. 510, la possa sottoscrivere; quindi la Superiore avrà cura di trasmettere tempestivamente la Relazione firmata anche dall'Ordinario a questa Sacra Congregazione.

VIII. Se qualcuno dei Superiori o dei Consiglieri che devono sottoscrivere la Relazione, avesse qualcosa di importante contro la Relazione stessa che col suo voto non ha potuto modificare, o che comunque crede di dovere far conoscere alla Sacra Congregazione, potrà farlo per mezzo di lettere private, e, secondo i casi, potrà anche essere tenuto in coscienza a farlo. Sia però consapevole della sua condizione, e sappia bene che la sua coscienza ne è gravemente onerata, se presumesse, con queste lettere private, esporre qualcosa non conforme a verità.

IX. Alla fine di ogni anno tutte le Religioni, le Società di vita comune, gli Istituti secolari e le Federazioni, sia di diritto diocesano che di diritto pontificio, dovranno trasmettere direttamente alla Sacra Congregazione dei Religiosi una relazione dei principali dati circa le persone, le opere od altro che possa maggiormente interessare la Sacra Congregazione o i Superiori secondo gli schemi preparati e comunicati dalla Sacra Congregazione stessa.

Il Santissimo Signore Nostro Pio Papa XII nell'Udienza avuta dal sottoscritto Segretario della Sacra Congregazione dei Religiosi, il giorno 9 luglio 1947, ha approvato il tenore del presente Decreto, comandando che fosse osservato da tutti e fosse pubblicato, nonostante qualunque cosa in contrario.

† Fr. L. E. Pasetto, *Segretario*.

